

Memoria dell'IVASS in relazione allo schema di decreto legislativo per il recepimento direttiva (UE) 2015/2375 recante modifica della direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e delle direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE - atto n. 443 alla VI Commissione permanente Finanze della Camera dei Deputati

L'IVASS ringrazia per l'opportunità concessa di presentare le proprie considerazioni sullo schema di decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2015/2375 (revisione di *Solvency II*) recante modifica della direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e delle direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE (AG 443).

L'Istituto ha attivamente partecipato ai lavori di definizione dello schema di decreto attualmente all'esame del Parlamento, prestando collaborazione ai Ministeri interessati. Il testo è, nel suo complesso, condiviso da questo Istituto.

Con la presente memoria si forniscono elementi conoscitivi e considerazioni concentrando l'attenzione su talune disposizioni di particolare interesse.

L'evoluzione del quadro europeo operata con la revisione di *Solvency II*

A seguito dell'esperienza maturata nei primi anni di applicazione della disciplina *Solvency II*¹, le istituzioni europee hanno avviato un processo di

¹ La disciplina europea della vigilanza prudenziale sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui alla direttiva 2009/138/CE (*Solvency II*) ha introdotto nell'Unione europea un quadro normativo armonizzato per l'accesso e l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. Tale direttiva ha trovato applicazione dal 1° gennaio 2016 e ha innovato profondamente il sistema di vigilanza del settore, adottando un approccio basato sui rischi effettivamente assunti dalle imprese e perseguendo l'obiettivo

revisione volto a adeguare il quadro prudenziale alle evoluzioni del mercato, ai nuovi rischi emergenti e agli obiettivi strategici dell'Unione europea. Tale processo si è concluso con l'adozione della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, che modifica la previgente disciplina unionale con riferimento, tra l'altro, alla proporzionalità, alla qualità della vigilanza, all'informativa, alle misure relative alle garanzie di lungo termine, agli strumenti macroprudenziali, ai rischi di sostenibilità e alla vigilanza transfrontaliera e di gruppo.

Tale revisione della direttiva *Solvency II* è stata ricompresa dalla Commissione europea nell'ambito dell'Azione 4 del Piano d'azione del 2020 per la realizzazione dell'Unione dei mercati dei capitali, finalizzata a incoraggiare gli investimenti di lungo termine da parte delle imprese di assicurazione e a rafforzarne il contributo al finanziamento dell'economia europea.

L'IVASS ha fornito supporto tecnico ai Ministeri competenti nella fase della negoziazione della direttiva a livello europeo.

Le principali finalità della riforma

In primo luogo, la direttiva mira a favorire gli investimenti di lungo termine attraverso una revisione di alcuni requisiti prudenziali e degli oneri patrimoniali applicabili alle imprese di assicurazione, al fine di agevolare gli investimenti azionari stabili, gli investimenti infrastrutturali e altre forme di finanziamento dell'economia reale.

In secondo luogo, la riforma rafforza il principio di proporzionalità, introducendo un regime specifico per le imprese piccole e non complesse, per le quali sono previste semplificazioni di taluni obblighi di segnalazione, informativa, governo societario e vigilanza.

Si accresce, inoltre, la sensibilità al rischio del regime prudenziale attraverso una nuova calibrazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, affinché il capitale richiesto rispecchi in misura più precisa la natura e l'entità dei rischi sottostanti.

La riforma rivede anche le misure relative alle garanzie di lungo termine finalizzate a ridurre gli effetti della volatilità di breve periodo dei mercati sulla valutazione delle passività assicurative e, conseguentemente, sulla posizione patrimoniale delle imprese.

Si attribuisce altresì rilievo a rischi prima non adeguatamente considerati, anche integrando i rischi di sostenibilità e quelli derivanti da cambiamenti climatici nel sistema di governo societario, nella gestione dei rischi e

di rafforzarne la solidità finanziaria, migliorare la tutela degli assicurati e favorire una maggiore integrazione del mercato assicurativo europeo.

nell'attività di vigilanza e vengono introdotti nuovi strumenti di vigilanza macroprudenziale.

Infine, la novella mira a rafforzare la vigilanza sulle imprese che operano in altri Stati membri e sui gruppi assicurativi, per colmare lacune emerse nella cooperazione tra autorità nazionali e, per le attività transfrontaliere significative, consolidare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, anche attraverso ispezioni congiunte e l'intervento dell'EIOPA.

Il recepimento nazionale e le opzioni per l'esercizio delle discrezionalità nazionali

Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2025/2 entro il 29 gennaio 2027 e applicarne le disposizioni dal 30 gennaio 2027.

Il recepimento della direttiva è previsto dalla legge 13 giugno 2025, n. 91, recante la Legge di delegazione europea 2024.

In particolare, è conferita al Governo la delega² per l'adozione delle disposizioni necessarie all'attuazione della direttiva, individuando criteri direttivi volti ad assicurare il corretto coordinamento con il Codice delle assicurazioni private, il rafforzamento del principio di proporzionalità, l'adeguamento del sistema nazionale ai nuovi strumenti prudenziali introdotti a livello europeo e l'integrazione delle innovazioni concernenti la sostenibilità, la vigilanza transfrontaliera e la vigilanza di gruppo, nonché a prevedere il ricorso alla disciplina secondaria da parte di questo Istituto.

Tra i criteri di delega, l'articolo 13, comma 15, lettera f) della legge n. 91/2025 dispone il ricorso alla disciplina secondaria dell'IVASS entro l'ambito di quanto previsto dalla revisione di *Solvency II*. Al riguardo, il comma 16 del medesimo articolo 13 dispone che l'IVASS adotti la normativa secondaria entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di recepimento della direttiva in esame.

La revisione di *Solvency II* è una direttiva di massima armonizzazione; pertanto, sono limitati gli spazi rimessi alla discrezionalità nazionale del legislatore.

In particolare, la citata Legge di delegazione europea esercita quattro opzioni:

- articolo 13, comma 15, lettera a), prevedere che anche per le imprese di assicurazione o di riassicurazione classificate come imprese piccole e non complesse, per le imprese di assicurazione captive e per le imprese di riassicurazione captive, sia sottoposto a revisione lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria (in conformità dell'articolo 51, paragrafo 1, della

² Articolo 13, commi da 14 a 15.

direttiva 2009/138), o lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione unica sulla solvibilità di gruppo e sulla condizione finanziaria (in conformità dell'articolo 256, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138);

- articolo 13, comma 15, lettera b), estendere l'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione a ulteriori elementi della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (in conformità a quanto previsto dall'articolo 51-bis, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE);
- articolo 13, comma 15, lettera c), prevedere che l'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità possa essere subordinato anche a condizioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dall'articolo 77-*quinqüies*, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2009/138/CE;
- articolo 13, comma 15, lettera d), prevedere che le imprese di assicurazione o di riassicurazione considerino gli effetti delle oscillazioni dello spread di credito in relazione all'aggiustamento per la volatilità nei casi previsti dall'articolo 122, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE.

I profili di maggior rilievo nel recepimento della revisione di *Solvency II*

Le principali innovazioni introdotte dalla disciplina della direttiva (UE) 2025/2, e conseguentemente recepite con lo schema di decreto legislativo, attengono ai seguenti ambiti: (i) requisiti patrimoniali; (ii) obblighi di informativa e revisione; (iii) proporzionalità; (iv) strumenti macroprudenziali e analisi macroeconomiche e macroprudenziali; (v) vigilanza sul gruppo; (vi) vigilanza transfrontaliera e (vii) governo societario.

(i) Requisiti patrimoniali

Le modifiche introdotte dalla direttiva mirano a rappresentare in modo più accurato i rischi assunti dalle imprese di assicurazione, con particolare riguardo agli investimenti a lungo termine, alla volatilità dei mercati e al calcolo delle riserve tecniche, con l'ulteriore scopo dichiarato di determinare rilascio di capitale aumentando il potenziale di investimento delle imprese di assicurazione e rafforzando il loro ruolo all'interno dell'Unione dei mercati dei capitali (*Capital Markets Union – CMU*).

Nello specifico, le disposizioni oggetto di modifica riguardano l'estrapolazione della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio, l'aggiustamento per la volatilità della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio (*volatility adjustment, VA*), il margine di rischio e gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale.

Con riferimento ai modelli interni (utilizzati dalle imprese per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità), la riforma introduce presidi

metodologici e prudenziali volti a garantire una misurazione più prudente dei rischi e a prevenire sottostime del capitale necessario a coprirli. La novella consente inoltre, alle condizioni previste dalla direttiva europea, di considerare gli effetti dell'aggiustamento per la volatilità³ nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di spread⁴.

Le condizioni principali per l'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità derivano direttamente dalla direttiva europea. In particolare, la preventiva autorizzazione dell'autorità di vigilanza e le prime due condizioni per il suo rilascio discendono direttamente dall'articolo 77-*quinquies* della revisione di *Solvency II* e non costituiscono una scelta nazionale. A queste si aggiunge una condizione prevista a livello nazionale: l'impresa deve dimostrare che il proprio profilo di rischio sia coerente con le ipotesi sottese al funzionamento dell'aggiustamento, in linea con quanto previsto dal considerando 45 della direttiva⁵.

L'IVASS dovrà definire con regolamento i criteri e le modalità per accertare il rispetto delle condizioni, secondo il principio di proporzionalità.

Le modifiche rappresentate vengono recepite principalmente attraverso l'articolo 3 dello schema di decreto, recante modifiche al Titolo III del Codice delle Assicurazioni Private

(ii) Obblighi di informativa e revisione

La principale innovazione riguarda la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR), il cui contenuto viene suddiviso in due sezioni distinte e chiaramente separate: una prima parte destinata specificamente ai contraenti e ai beneficiari, contenente informazioni sintetiche sull'attività, sui risultati, sulla gestione del capitale e sul profilo di rischio dell'impresa, con esplicita inclusione dei rischi di sostenibilità, e una seconda parte rivolta ai professionisti del mercato, recante dati tecnici e analitici sul sistema di governo e sulle basi di valutazione utilizzate a fini di solvibilità.

La direttiva introduce l'obbligo, a livello individuale e di gruppo, di sottoporre alla verifica da parte di un revisore legale lo stato patrimoniale incluso nel SFCR, con relazione separata destinata all'autorità di vigilanza.

³ Si tratta di una delle misure di garanzia a lungo termine che consente all'impresa di attenuare gli effetti delle oscillazioni temporanee dei mercati finanziari sulla valutazione delle passività assicurative e sulla solvibilità dell'impresa.

⁴ La previsione dà attuazione alla facoltà prevista dalla Direttiva (UE)2025/2 in conformità ai criteri di delega di cui all'articolo 13, comma 15, lettera d), della Legge di delegazione europea 2024.

⁵ Al riguardo, lo stesso considerando 45 della direttiva (UE) 2025/2 chiarisce che gli Stati membri "dovrebbero avere la possibilità di estendere le condizioni di approvazione per includere una valutazione a fronte delle ipotesi sottese all'aggiustamento per la volatilità."

Inoltre, la riforma estende l'ambito della verifica del revisore legale ad elementi della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (informativa pubblica) ulteriori rispetto allo stato patrimoniale. L'obiettivo è rafforzare l'affidabilità e la trasparenza delle informazioni fornite al mercato. Tale obbligo si applica anche alle imprese piccole e non complesse e alle imprese *captive*⁶.

Per quanto riguarda l'informativa di vigilanza a livello di gruppo, si prevede invece che la società controllante, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possa trasmettere un'unica relazione annuale al supervisore di gruppo e ai supervisori delle imprese controllate, comprensiva anche delle informazioni relative a queste ultime, in linea con quanto già previsto per la relazione unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria.

È infine prevista una deroga al segreto d'ufficio che consente la pubblicazione dei risultati degli stress test e la trasmissione degli stessi all'EIOPA da parte dell'Istituto.

Le modifiche rappresentate vengono recepite, fra gli altri, attraverso gli articoli 3 e 6 dello schema di decreto, recanti rispettivamente modifiche ai Titoli III e VI del Codice delle Assicurazioni Private.

(iii) Proporzionalità

La disciplina europea rafforza il principio di proporzionalità prevedendo una modulazione degli oneri regolamentari, di vigilanza e di segnalazione in funzione della dimensione, della natura e della complessità dei rischi assunti.

Le imprese che soddisfano criteri quantitativi e qualitativi basati sul rischio⁷ e classificate come imprese piccole e non complesse possono beneficiare di tutte le misure di proporzionalità introdotte dalla direttiva⁸. Queste ultime incidono su diversi ambiti di *Solvency II*, introducendo semplificazioni in materia di calcolo delle riserve tecniche, valutazioni interne del rischio e della solvibilità (*ORSA - Own Risk and Solvency Assessment*), governo, reportistica e informativa al pubblico, inclusa una

⁶ L'estensione dell'ambito di verifica del revisore legale ad elementi della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria ulteriori rispetto allo stato patrimoniale, attua l'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 13, comma 15, lettera b), della Legge di delegazione europea 2024. L'estensione dell'applicabilità anche alle imprese piccole e non complesse e alle imprese *captive* costituisce esercizio dell'opzione di cui all'articolo 13, comma 15, lettera a), della Legge di delegazione europea 2024.

⁷ Relativi, ad esempio, a dimensioni delle riserve, volume dei premi, attività transfrontaliere ridotte, assenza di modelli interni.

⁸ Salvo che questo Istituto, in caso di gravi preoccupazioni per il profilo di rischio, non richieda formalmente di astenersi dall'usare una o più misure di proporzionalità.

minore frequenza delle valutazioni, della reportistica e l'esenzione da specifici obblighi, tra cui alcune analisi di scenario e presidi organizzativi.

Anche le imprese diverse da quelle piccole e non complesse possono accedere alle misure di proporzionalità, previa autorizzazione da parte di questo Istituto, fondata su una valutazione basata sul profilo di rischio della singola impresa⁹.

Il recepimento delle principali novità attinenti alla macroarea in oggetto avviene attraverso gli articoli 1, 3, 4 e 6 dello schema di decreto, recanti rispettivamente modifiche ai Titoli I, III, IV e VI del Codice delle Assicurazioni Private.

(iv) Strumenti di gestione del rischio di liquidità, strumenti macroprudenziali e analisi macroeconomiche e macroprudenziali

La direttiva rafforza i poteri di supervisione delle autorità nazionali, attribuendo strumenti più incisivi e coordinati a tutela della stabilità finanziaria e degli assicurati.

Essa introduce obblighi in materia di gestione del rischio di liquidità, imponendo alle imprese la predisposizione di un piano di breve periodo e prevedendo un monitoraggio da parte dell'autorità, che può imporre misure correttive in presenza di criticità.

Secondo quanto previsto dalla disciplina europea, l'autorità di vigilanza può (i) disporre espressamente l'elaborazione di un piano di liquidità sul medio e lungo termine; (ii) adottare, in caso di gravi vulnerabilità in termini di rischi di liquidità o di shock eccezionali a livello settoriale, interventi tempestivi e temporanei, al fine di richiedere un rafforzamento della liquidità e preservare la situazione finanziaria, tra cui limitazioni o sospensioni alla distribuzione di dividendi, al riacquisto di azioni proprie, all'erogazione di remunerazioni variabili; (iii) sospendere i diritti di riscatto delle polizze vita temporaneamente, nel caso di imprese con rischi di liquidità rilevanti, ed esclusivamente come misura cautelare provvisoria di ultima istanza a tutela della collettività dei contraenti e dei beneficiari dell'impresa.

L'autorità di vigilanza, infine, informa l'autorità macroprudenziale (il Comitato per le Politiche Macroprudenziali) dell'intenzione di esercitare questi poteri.

La direttiva rafforza, inoltre, la dimensione macroprudenziale, imponendo l'integrazione delle variabili macroeconomiche e, ove questo Istituto lo disponga espressamente, delle preoccupazioni macroprudenziali, nelle

⁹ Le condizioni per beneficiare di ciascuna misura di proporzionalità sono previste al Titolo I, Capo XVI del Regolamento delegato (UE) 2026/269 della Commissione.

valutazioni interne del rischio e della solvibilità (ORSA) e nelle strategie di investimento (PPP), con obblighi di condivisione delle relative risultanze tra questo Istituto e le autorità macroprudenziali. Le norme macroprudenziali in oggetto vengono introdotte *mutatis muntandis* anche a livello di gruppo.

Le modifiche rappresentate vengono recepite principalmente attraverso gli articoli 3, 8 e 10 dello schema di decreto, recante modifiche ai Titoli III, XIV e XVI del Codice delle Assicurazioni Private.

(v) Vigilanza sul gruppo

Con riferimento all'ambito della vigilanza di gruppo, viene innanzitutto ampliato il perimetro, includendo nello stesso anche imprese che, a giudizio dell'autorità di vigilanza, sono soggette a direzione unitaria (c.d. gruppi orizzontali).

Sono altresì rafforzati i poteri di vigilanza nei confronti delle imprese di partecipazione assicurativa e delle imprese di partecipazione finanziaria mista a capo di un gruppo, attribuendo specifici obblighi in materia di organizzazione e struttura del gruppo e prevedendo poteri di intervento di questo Istituto in situazioni eccezionali.

La riforma interviene inoltre sul governo societario, introducendo disposizioni sulla designazione, nel caso di gruppi orizzontali, della società controllante responsabile del rispetto delle norme di gruppo. Qualora il gruppo non provveda alla designazione è previsto l'intervento di questo Istituto.

Si limitano le possibilità di escludere talune imprese dall'ambito della vigilanza di gruppo, prevedendo che le decisioni che comportano una rinuncia alla vigilanza siano ammesse solo in circostanze eccezionali e previa consultazione dell'EIOPA.

Infine, la normativa chiarisce i criteri per il calcolo della solvibilità di gruppo, anche con riferimento al trattamento delle imprese appartenenti ad altri settori finanziari.

Il recepimento dei profili rappresentati avviene, fra gli altri, attraverso gli articoli 1, 7 e 9 dello schema di decreto, recanti rispettivamente modifiche ai Titoli I, VII e XV del Codice delle Assicurazioni Private.

(vi) Vigilanza transfrontaliera

La direttiva rafforza la vigilanza sulle attività transfrontaliere, al fine di migliorare la tutela degli assicurati e il coordinamento tra autorità nazionali.

In particolare, in fase autorizzativa, sono potenziati gli obblighi informativi, richiedendo alle imprese di dichiarare eventuali precedenti dinieghi o revoche in altri Stati membri e prevedendo, qualora sia necessaria la consultazione di autorità di diversi Stati membri, che possono richiedere all'autorità *home* una valutazione congiunta dell'istanza.

Elemento centrale della riforma è la nozione di "*attività transfrontaliera significativa*", che attiva un regime rafforzato di cooperazione tra autorità di origine e ospitante.

La cooperazione è inoltre rafforzata nell'ambito delle piattaforme di collaborazione EIOPA, anche al di fuori dei casi di attività transfrontaliera significativa, con possibilità di richiedere l'assistenza di EIOPA in caso di disaccordo tra autorità.

Infine, è previsto un obbligo di informativa continua per le imprese operanti in libera prestazione di servizi, volto a garantire un costante aggiornamento del quadro dei rischi tra le autorità *home* e *host*.

Le novità rappresentate vengono recepite nell'ordinamento nazionale principalmente mediante gli articoli 1 e 8 dello schema di decreto, recanti rispettivamente modifiche ai Titoli I e XIV del Codice della Assicurazioni Private.

(vii) Governo societario

In materia di governo societario, sono introdotti requisiti più stringenti in termini di composizione degli organi aziendali, promuovendo la diversità e rafforzando i requisiti di professionalità e onorabilità.

La gestione dei rischi e l'ORSA sono ampliate attraverso l'integrazione dei fattori di sostenibilità nel breve, medio e lungo termine, con obblighi di pianificazione e di analisi di scenari climatici a lungo termine per le imprese maggiormente esposte, nonché l'inclusione di tali rischi nelle strategie di allocazione del capitale nel rispetto del principio della persona prudente.

Sul piano della vigilanza, sono rafforzati i poteri di intervento dell'autorità, che può richiedere maggiorazioni del Requisito Patrimoniale di Solvibilità in presenza di gravi carenze del sistema di *governance* e imporre al consiglio di amministrazione l'aggiornamento e l'immediata adozione delle misure previste nel piano preventivo di risanamento, tra cui la sospensione o la limitazione delle remunerazioni variabili e dei bonus a favore dell'alta dirigenza, nonché il blocco della distribuzione di dividendi e del riacquisto di azioni proprie.

Il recepimento dei principali profili rappresentati viene attuato mediante gli articoli 3 e 7 dello schema di decreto, recanti rispettivamente modifiche ai Titoli III e VII del Codice delle Assicurazioni Private.

Un'ipotesi di revisione del CAP

In questo paragrafo si illustra un problema che, seppur non strettamente connesso con l'atto di Governo in argomento, si ritiene necessario segnalare al legislatore nazionale alla luce delle recenti vicende che hanno interessato un'impresa assicurativa europea operante in Italia nel ramo r.c.auto, mostrando di poter incidere in misura significativa sulla tutela dei soggetti danneggiati da sinistri stradali.

La disciplina relativa alla gestione delle situazioni di insolvenza e alla liquidazione delle imprese di assicurazione non presenta ancora, a livello europeo, un grado sufficiente di armonizzazione. I regimi applicabili nei diversi Stati membri continuano infatti a differire anche sotto profili rilevanti, con particolare riguardo ai presupposti e ai tempi di apertura e conclusione delle procedure di insolvenza e liquidazione. A ciò si aggiunge la disomogeneità dei presupposti e degli ambiti di intervento, nonché dei livelli di protezione assicurati dai sistemi di garanzia che, laddove previsti, intervengono per garantire i risarcimenti ai danneggiati in tali situazioni ¹⁰.

Nel caso DallBogg, a giugno 2026, l'Autorità di vigilanza bulgara ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, senza che a tale provvedimento abbia fatto seguito l'apertura di una procedura di liquidazione. Nell'ordinamento bulgaro, diversamente dal modello delineato dal CAP, i due momenti possono infatti risultare temporalmente disallineati.

Tale disallineamento sta generando incertezze sul piano della concreta applicazione dell'attuale formulazione dell'articolo 283 del Codice delle Assicurazioni Private¹¹ che potrebbero riflettersi direttamente sui danneggiati,

¹⁰ In proposito si veda anche: [Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2024 - Considerazioni del Presidente Luigi Federico Signorini](#)

¹¹ Art. 283 (**Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica**)

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:

a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;

b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;

c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di Garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati;

c-bis) il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;

che si troverebbero privi di un interlocutore e, al contempo, impossibilitati ad accedere alle forme di tutela previste dal Fondo di garanzia per le vittime della strada¹².

La vicenda sembra pertanto suggerire l'opportunità di una riflessione sull'effettivo perimetro di tutela previsto dall'articolo 283 del CAP, anche al fine di valutare possibili interventi o pronunciamenti chiarificatori, volti a evitare che il disallineamento temporale tra la revoca dell'autorizzazione e l'apertura della procedura di insolvenza o di liquidazione, dipendente dalla disciplina dello Stato membro d'origine dell'impresa, possa determinare un vuoto di tutela per i danneggiati italiani.

Si potrebbe – a mero titolo esemplificativo – valutare la possibilità di ampliare il novero delle casistiche di intervento del Fondo anche nell'ipotesi in cui l'autorità competente dello Stato membro d'origine abbia disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, ovvero abbia adottato misure equivalenti che impediscano di fatto la regolare gestione dei sinistri, pur in assenza dell'apertura formale di una procedura di insolvenza o di liquidazione. Ciò fermo restando il successivo diritto di recupero delle somme anticipate (es. nei confronti dell'organismo di garanzia competente).

Qualora tale proposta fosse ritenuta meritevole di interesse, l'Istituto manifesta sin da ora la propria disponibilità a collaborare in stretto coordinamento con la Consap a supporto dei Ministeri interessati per la definizione del testo di un possibile intervento di modifica normativa adeguato a soddisfare le esigenze rappresentate.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore esigenza di approfondimento e collaborazione ringraziando per l'attenzione che la Commissione vorrà dedicare a quanto illustrato.

d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

...omissis...

¹² La Consap, che amministra il Fondo di garanzia per le vittime della strada, in un recente [comunicato](#) pubblicato sul proprio sito ha fatto presente che l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada è previsto nei casi di assoggettamento dell'impresa a una procedura di insolvenza o di liquidazione e non alla sola revoca dell'autorizzazione.